Cassazione civile sez. trib., 29/09/2025, n. 26366

FATTI DI CAUSA

- 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto lâ??appello proposto dalla Immobiliare WOLF Srl, già Casa di Cura Santâ??Anna Srl, avverso la sentenza della CTP di Palermo n. 176/2016, con la quale il giudice di prime cure aveva respinto il ricorso della contribuente avverso lâ??avviso di accertamento per lâ??anno 2010 per IRES ed IRAP, oltre sanzioni ed interessi.
- 2. Il provvedimento dellâ??Amministrazione finanziaria traeva origine dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, che aveva rettificato il reddito imponibile rispetto a quanto dichiarato dalla societÃ, esercente casa di cura in convenzione con la Regione Sicilia, sul presupposto che dovessero essere computati in ciascun anno di riferimento, secondo il principio di competenza, i corrispettivi delle prestazioni sanitarie rese per ogni anno dâ??imposta, sebbene oltre il limite entro il quale lâ??ASP di Palermo ne avrebbe assicurato il pagamento (c.d. prestazioni extra budget).
- **3**. Avverso la sentenza della CTR lâ?? Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito la società contribuente con controricorso, illustrato da memoria difensiva ex art. 380-bis.1 c.p.c.
- **4**. In prossimità dellâ??adunanza, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. M.D.M., ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso erariale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

- 1. Con lâ??unico motivo di ricorso lâ??Amministrazione finanziaria deduce, in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la Violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 83, 88 e 109 del D.P.R. n. 917/1986, art. 2423-bis c.c., ribadendo la tesi, non condivisa dai giudici di appello, secondo cui dovevano essere computati in ciascun anno di riferimento, secondo il principio di competenza, i corrispettivi delle prestazioni sanitarie rese per ogni anno dâ??imposta, sebbene oltre il tetto di spesa assegnato dalla Regione Sicilia.
- **1.1**. In particolare, lâ?? Agenzia delle entrate fonda la propria doglianza sulla prospettazione che la remunerazione delle prestazioni extra-budget fosse comunque collegata al contratto stipulato con lâ?? ASP di Palermo, vero e proprio titolo giuridico produttivo di effetti giuridici.

Da questo lâ?? Amministrazione ricorrente induce che, nella fattispecie in esame, si deve escludere che i ricavi ricollegabili alle prestazioni erogate extra-budget fossero privi, nellâ?? esercizio di competenza, dei necessari requisiti di certezza e di oggettiva determinabilitÃ, e che, quindi, fosse consentito il rinvio della loro rilevanza fiscale ad altro e successivo periodo di imposta e che, anche da un punto di vista civilistico in relazione alle prestazioni extra-budget dovevano ritenersi realizzati ricavi nellâ? esercizio in cui esse erano state rese.

2. Il motivo, rigettata lâ??eccezione di inammissibilit \tilde{A} per difetto di specificit \tilde{A} sollevata dalla societ \tilde{A} contribuente siccome insussistente, \tilde{A} comunque infondato.

Invero questa Corte (cfr. Cass. n. 2602/2019; conf. Cass. n. 10302/2021; Cass. n. 18419/2021) ha avuto occasione, in controversia similare riguardante casa di cura in convenzione con il SSN, di affermare che â??(i)n tema di determinazione del reddito dâ??impresa, il generale principio di competenza non trova applicazione rispetto ai ricavi delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale per prestazioni â??extra-budgetâ?• ossia eseguite in aggiunta a quelle suscettibili di essere compensate in base ad una convenzione, essendo gli stessi privi dei requisiti di certezza della loro esistenza e determinabilità dellâ??ammontare finché non ne siano effettuati il riconoscimento e la quantificazione secondo le modalità stabilite dalla convenzione medesimaâ?•.

- **2.1**. Ciò, dâ??altronde, Ã" in linea con la giurisprudenza della Corte in ambito civile, che, in tema di diritto delle obbligazioni, ha chiarito che â??(i)in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nellâ??ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima lâ??onere della prova dellâ??esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite â??extra budgetâ?•, essendo per la P.A. lâ??osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibileâ?• (cfr. Cass. n. 13884/2020; Cass. n. 25514/2024).
- $\bf 3$. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimit $\tilde{\bf A}$, che si liquidano come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente lâ?? Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dallâ?? Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater (Cass. n. 1778/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2025.

Campi meta



Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: In sede di ricorso per cassazione proposto dall'Amministrazione finanziaria contro una sentenza della Commissione tributaria regionale favorevole al contribuente, l'eccezione di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83, 88 e 109 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), sollevata al fine di includere i corrispettivi delle prestazioni sanitarie "extra-budget" nell'esercizio di competenza, deve essere rigettata in quanto infondata.
Supporto Alla Lettura:

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) Ã" un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado dâ??appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito Ã" ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sullâ??accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi. La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), Ã" previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza. Per quanto riguarda i motivi di ricorso lâ??art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

- per motivi attinenti alla giurisdizione,
- per violazione delle *norme sulla competenz*a, quando non Ã" prescritto il regolamento di competenza;
- per *violazione o falsa applicazione di norme di diritto* e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- ullet per $nullit ilde{A}$ della sentenza o del procedimento;
- per *omesso esame circa un fatto decisivo* per il giudizio che Ã" stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono dâ??accordo per omettere lâ??appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio. Il ricorso per cassazione Ã" inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e lâ??esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare lâ??orientamento della stessa, oppure quando Ã" manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

- la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
- lâ??indicazione delle parti;
- lâ??illustrazione sommaria dei fatti di causa;
 - la??indicazione della procura se gonferita con atto separato e della??eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;

Giurispedia.it